



32597-21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Sent. N. 4250
C.C. PU - 8 luglio 2021
Reg. Gen. N. 17816/2021

Composta da:

Dott. Matilde Cammino
Dott. Alfredo Mantovano
Dott. Luigi Agostinacchio
Dott. Ignazio Pardo
Dott. Fabio Di Pisa

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere rel.
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- (omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 29/03/2021 del Trib. Libertà Roma

visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale su istanza del difensore;

udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

sentito il difensore, avv. (omissis) del foro di Roma in sostituzione

dell'avv. (omissis) del foro di Roma, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso dei quali ha chiesto l'accoglimento.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 29/03/2021 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, rigettava l'appello proposto nell'interesse di (omissis) avverso le ordinanze del 17 e 29 dicembre 2020 della Corte di Appello di Roma con le quali era stata rigettata la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere in corso di esecuzione con gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica.

2. Avverso la decisione collegiale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del (omissis) eccependo con un unico motivo l'erronea applicazione della

legge processuale (art. 89 d.p.r. 309/1990) con riferimento ai criteri per l'applicazione della misura degli arresti domiciliari presso una struttura di recupero nei confronti di soggetti tossicodipendenti; ha dedotto altresì vizio di motivazione per l'incompleta valutazione dei dati documentali attestanti l'idoneità del programma al quale l'imputato avrebbe voluto sottoporsi.

3. Il ricorso è inammissibile perché basato su argomentazioni che costituiscono reiterazione di censure già sottoposte al giudice dell'impugnazione cautelare ed adeguatamente definite.

4. Il fatto sopravvenuto a base dell'appello è costituito dal programma di recupero dalla tossicodipendenza che il (omissis) vorrebbe intraprendere presso una struttura terapeutica.

Il ricorrente non dubita dei principi di diritto applicabili al caso in esame, richiamati peraltro alle pagine 7 e 8 del ricorso, in base ai quali, ai fini della sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari richiesta dall'indagato tossicodipendente ai sensi dell'art. 89, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, spetta al giudice il potere di verificare la serietà e l'adeguatezza del programma di riabilitazione allegato all'istanza, in modo da escluderne la pretestuosità (Cass. sez. 6, sent. n. 18186 del 14/12/2017 - dep. 24/04/2018 - Rv. 272889, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione con la quale il Tribunale della libertà aveva confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente sulla base di un programma reputato generico e non personalizzato); assume invece che tali principi non siano stati applicati correttamente.

5. Deve ritenersi invece che con argomentazioni immuni da vizi logici, con le quali il ricorrente non si confronta criticamente, l'ordinanza impugnata ha valutato l'inidoneità del programma terapeutico in argomento: a fronte del consistente iter deviante del (omissis) e della pesante storia di dipendenza da sostanze stupefacenti, il progetto di recupero - allegato anche al ricorso - non è personalizzato, calibrato cioè sul vissuto dell'imputato, basandosi invece su una mera richiesta di costui di sottoporsi ad un percorso riabilitativo e su attività fruibili presso la comunità, senza alcun riferimento a colloqui necessari per stabilire l'effettiva motivazione al cambiamento e la specificità degli interventi da eseguire.

6. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2021

Il Consigliere estensore

Luigi Agostinacchio



Il Presidente

Matilde Cammino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 1 SET. 2021



IL CANCELLIERE

Claudia Pianelli

